

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 143/09/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia Entrate, Ufficio di Bergamo 2, ha notificato al Sig. La. Wa. di Chiuduno (BG) una cartella di pagamento dell'importo di € 1.557,05 per IRPEF dell'anno 2006, in conseguenza del mancato riconoscimento di oneri deducibili rappresentati da assegni corrisposti al coniuge separato.

Secondo l'Agenzia, non risultava che gli importi di complessivi € 2.600, essendo stati consegnati in contanti al legale del coniuge, fossero poi effettivamente pervenuti al coniuge, poichè mancava la quietanza dello stesso.

Il ricorrente ha allegato le copie delle lettere di trasmissione degli importi mensili al legale, ed ha chiesto l'annullamento dell'iscrizione esattoriale. La controversia è stata trattata all'udienza del 05.07.2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 10 del D.P.R. 917/1986 riconosce la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale e si deduce, in linea generale, che le parti possano concordare le modalità di pagamento.

Nel caso specifico, considerato che il coniuge era ricoverato in una comunità terapeutica, con difficoltà di accredito personale, si rileva che il ricorrente ha ritenuto opportuno consegnare gli importi dovuti al legale difensore. ` Si ritiene quindi che i pagamenti siano stati correttamente eseguiti, essendo stati effettuati a mani dell'avvocato difensore, che agiva in base a mandato del coniuge. Il ricorso va quindi accolto, con annullamento della cartella di pagamento. Considerata la natura della contestazione, si ravvisano validi motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.